



COMUNE DI TRASAGHIS

Provincia di Udine

COMUN DI TRASÂGAS

Provincia di Udin

33010 TRASAGHIS P.za Unità d'Italia n° 7 Tel. 0432 984070 Fax 0432 984440
Partita IVA - Codice Fiscale 00358150308

REGOLAMENTO COMUNALE

PER L'OCCUPAZIONE

DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

E PER L'APPLICAZIONE DELLA

RELATIVA TASSA

Capo I°
Concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche

- art. 1 = disposizioni generali
- art. 2 = occupazioni permanenti e temporanee
- art. 3 = richiesta occupazione spazi ed aree pubbliche
- art. 4 = procedimento per il rilascio delle concessioni
- art. 5 = concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche
- art. 6 = prescrizioni per le occupazioni
- art. 7 = divieto temporaneo di occupazione
- art. 8 = decadenza della concessione
- art. 9 = revoca della concessione
- art. 10 = rinnovo della concessione
- art. 11 = occupazioni abusive, rimozione materiali

Capo II°
Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche

- art. 12 = disposizioni generali
- art. 13 = gradazione della tassa, classificazione delle strade, spazi ed aree pubbliche
- art. 14 = criteri per la determinazione della tassa
- art. 15 = misurazione dell'area occupata : criteri
- art. 16 = tariffe
- art. 17 = maggiorazioni, riduzioni, esenzioni
- art. 18 = denuncia e versamento della tassa
- art. 19 = accertamenti, rimborsi e riscossione coatta della tassa
- art. 20 = sanzioni
- art. 21 = norme finali
- art. 22 = entrata in vigore

Allegati

- **Classificazione delle strade comunali**
- **Occupazioni permanenti : TARIFFE**
- **Occupazioni temporanee : TARIFFE**

Capo I°
CONCESSIONI PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

art. 1
disposizioni generali

1. Il presente Regolamento disciplina le occupazioni del suolo, del soprassuolo, del sottosuolo pubblico e l'applicazione della relativa tassa.

2. Per "suolo pubblico" o per "spazio pubblico" si intendono gli spazi e le aree di uso pubblico appartenenti al demanio od al patrimonio indisponibile del Comune, nonché quelli di proprietà privata soggetti a servitù di pubblico passaggio, costituita nei modi e nei termini di legge.

art. 2
occupazioni permanenti e temporanee

1. Le occupazioni si dividono in due categorie : permanenti e temporanee. Le occupazioni di carattere stabile effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque una durata inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti od impianti, sono permanenti. Le occupazioni di durata inferiore all'anno sono temporanee.

art. 3
richiesta occupazione spazi ed aree pubbliche

1. Chiunque intenda, in qualunque modo e per qualsiasi scopo, occupare spazi ed aree pubbliche, deve farne domanda all'Amministrazione comunale; la domanda deve contenere :

- le generalità del richiedente
- il motivo e l'oggetto dell'occupazione
- la durata, la dimensione e l'ubicazione dell'occupazione
- la descrizione dell'opera eventualmente da realizzare, con i relativi elaborati tecnici

2. Quando occorra, o quando ne sia fatta richiesta al Comune, alla domanda dovrà essere allegato il disegno ed eventualmente la fotografia dell'oggetto con il quale si intende occupare lo spazio o l'area richiesta. L'obbligo della richiesta ricorre anche nel caso in cui l'occupazione sia esente dal pagamento della tassa.

3. Dove per la concessione della stessa area siano state presentate più domande, a parità di condizioni, la priorità nella presentazione costituisce titolo di preferenza.

E' tuttavia data sempre la preferenza a titolari di negozi che chiedono lo spazio antistante i negozi stessi per l'esposizione della merce.

art. 4

procedimento per il rilascio delle concessioni

1. Le domande sono assegnate al competente ufficio comunale, che provvede all'atto della presentazione all'istruttoria della stessa e ne dà comunicazione al richiedente.
2. La domanda è evasa entro il termine di 30 giorni, salvi diversi termini stabiliti da apposito Regolamento comunale sul procedimento amministrativo.

art. 5

concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche

1. Nel caso che la richiesta di occupazione sia accolta, nell'atto di concessione saranno indicate le generalità ed il domicilio del concessionario, la durata della concessione, l'ubicazione e la superficie dell'area concessa, nonché eventuali condizioni particolari alle quali la concessione stessa è subordinata.
2. Le concessioni sono comunque subordinate all'osservanza delle disposizioni contenute nel presente Regolamento ed in quelli di polizia urbana, di igiene e di edilizia vigenti nel Comune.
3. Le occupazioni di aree pubbliche per lo svolgimento delle attività commerciali di cui alla Legge 112/1991 sono disciplinate dalle apposite norme di attuazione della Legge stessa.
4. Le concessioni hanno carattere personale e non possono essere cedute. Esse valgono per la località, la durata, la superficie e l'uso per i quali sono state rilasciate e non autorizzano il titolare anche all'esercizio di altre attività per le quali sia prescritta apposita autorizzazione.
5. In tutti i casi esse vengono accordate :
 - a) senza pregiudizio dei diritti di terzi
 - b) con l'obbligo per il concessionario di riparare eventuali danni derivanti dall'occupazione
 - c) con la facoltà dell'Amministrazione comunale di imporre nuove condizioni
 - d) a termine, per la durata massima di 20 anni rinnovabili mediante presentazione di domanda
6. Il concessionario è tenuto ad esibire l'atto di concessione ad ogni richiesta del personale comunale addetto alla vigilanza.

art. 6

prescrizioni per le occupazioni

1. L'occupazione deve avvenire sotto la stessa sorveglianza delle prescrizioni emanate dall'Amministrazione comunale.

E' vietato ai concessionari di alterare in alcun modo il suolo occupato, di infiggervi pali o punte, di smuovere la pavimentazione, l'acciottolato od il terreno a meno che essi non ne abbiano ottenuto esplicita autorizzazione, rimanendo fermo il diritto del Comune ad ottenere la rimessa in pristino.

2. A garanzia dell'adempimento di quest'ultimo obbligo il Comune, specialmente quando l'occupazione richiede lavori di sistemazione o di adattamento del terreno, ha facoltà di imporre al concessionario la prestazione di idonea cauzione.

Tutte le occupazioni di suolo pubblico devono effettuarsi in modo da non creare intralcio o pericolo al transito dei passanti.

3. I concessionari devono mantenere costantemente pulita l'area occupata. Le aree per lo stazionamento di autovetture o delle vetture a trazione animale da piazza sono determinate, inappellabilmente, dall'autorità comunale.

art. 7

divieto temporaneo di occupazione

1. Il Sindaco può sospendere temporaneamente le concessione di occupazione di spazi ed aree pubbliche per ragioni di ordine pubblico o nell'interesse della viabilità.

art. 8

decadenza della concessione

1. Può essere pronunciata la decadenza della concessione per i seguenti motivi :

- a) mancato pagamento della tassa di occupazione
- b) reiterate violazioni agli obblighi previsti nel presente Regolamento o nella concessione
- c) violazione di norme di legge o di Regolamenti in materia di occupazione di spazi ed aree pubbliche

art. 9

revoca della concessione

1. E' prevista in ogni caso la facoltà di revoca delle concessioni rilasciate per sopravvenute ragioni di pubblico interesse.
2. Le concessioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessità di pubblici servizi.

art. 10

rinnovo delle concessioni

1. Le concessioni per l'occupazione sono rinnovabili alla scadenza.
2. A tale scopo il concessionario presenta apposita istanza almeno 30 giorni prima della scadenza.

art. 11

occupazioni abusive - rimozione di materiali

1. Nel rispetto di ogni eventuale previsione di legge, in caso di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche, l'autorità comunale, previa constatazione all'interessato, dispone con propria ordinanza la rimozione di materiali eventualmente depositati, assegnando un congruo termine per provvedervi.
2. Decorso infruttuosamente tale termine si provvede d'ufficio alla rimozione, addebitando al responsabile le relative spese e quelle di custodia dei materiali stessi.

Capo II°

TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

art. 12

disposizioni generali

1. Sono soggette alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, ai sensi del Capo II° del D.Lgs. 507/1993, le occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nelle piazze e comunque su beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.
2. Sono inoltre soggette alla tassa le occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita nei modi e nei termini di legge una servitù di pubblico passaggio.
3. Non sono soggette alla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile dello Stato, della Provincia o al demanio statale.

art. 13

gradazione della tassa, classificazione delle strade

1. La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area interessata dall'occupazione.
2. A tale scopo, sentita la Commissione edilizia comunale, le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche indicate al precedente articolo 12 sono classificate in due categorie, come specificato nell'elenco allegato al presente Regolamento.

art. 14

criteri per la determinazione della tassa

1. La tassa è commisurata all'effettiva superficie occupata, espressa in metri quadrati o in metri lineari.
2. Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore.
3. Non si fa comunque luogo alla tassazione delle occupazioni che, in relazione alla medesima area di riferimento, siano complessivamente inferiori al mezzo metro quadrato o lineare.
4. Le occupazioni temporanee del suolo, effettuate ai fini di cui all'art. 46 del D.Lgs. 507/1993, se nell'ambito della stessa categoria prevista al precedente articolo ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato.
5. Le superfici eccedenti i mille metri quadrati sono calcolate in ragione del dieci per cento.
6. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono così calcolate :
 - del 50% fino al 100 metri quadrati
 - del 25% per la parte eccedente i 100 metri quadrati e fino a mille metri quadrati
 - del 10% per la parte eccedente i 1.000 metri quadrati

art. 15

misurazione dell'area occupata : criteri

1. La misurazione dell'area occupata viene eseguita dagli incaricati dell'Amministrazione comunale o dal concessionario del servizio di accertamento e riscossione della tassa.
2. Ove tende e simili siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati, o comunque di aree pubbliche già occupate, la tassa per l'occupazione soprastante il suolo va determinata con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime.

art. 16

tariffe

1. Le tariffe di prima applicazione della tassa per l'occupazione permanente o temporanea di spazi ed aree pubbliche, in rapporto alle categorie previste dal precedente art. 13, sono allegate al presente Regolamento.
2. Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari, ad ognuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma.
3. Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla superficie occupata ed è graduata, nell'ambito delle categorie previste dal precedente art. 13, in rapporto alla durata dell'occupazione.
4. Per le occupazioni di durata inferiore a quindici giorni, la tariffa giornaliera è ridotta del 50%.
5. Si applicano le maggiorazioni e le riduzioni previste dal D.Lgs. 507/1993 e successive modifiche ed integrazioni e quelle contemplate dall'art. 17 del presente Regolamento.
6. Si applicano le esenzioni previste dall'art. 49 del D.Lgs. 507/1993 e successive modifiche ed integrazioni.
7. Sono esenti le occupazioni effettuate dal Comune per finalità ed attività culturali o ricreative ovvero dal medesimo patrocinate.
8. I successivi adeguamenti delle tariffe adottate con il presente Regolamento saranno deliberati dalla Giunta comunale nei modi e nei termini previsti dalla legge.

9. In ogni caso le misure delle tariffe determinate per ore o per fasce orarie non possono essere inferiori, qualunque sia la categoria di riferimento dell'occupazione ed indipendentemente da ogni riduzione a Lire 150 (cento cinquanta) per metro quadrato e per giorno.

10. La tassa per l'occupazione temporanea o permanente di aree e di spazi pubblici non è dovuto quando l'ammontare da versare non supera Lire 10.000 (diecimila)

art. 17

maggiorazioni, riduzioni, esenzioni

1. Oltre alle maggiorazioni e riduzioni previste in misura fissa dalla legge, sono fissate le seguenti variazioni alle tariffe ordinarie della tassa :

a) per le occupazioni permanenti degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico, diverse da quelle contemplate nell'art. 46 del D.Lgs. 507/1993, la tariffa è ridotta di un terzo.

b) per gli accessi, carrabili e pedonali, non identificabili come passi carrabili, per i quali a richiesta degli interessati venga disposto il divieto di sosta indiscriminata sull'area dinanzi agli stessi, con apposizione del relativo cartello, la tariffa ordinaria è ridotta del dieci per cento.

c) per i passi carrabili costituiti direttamente dal Comune non utilizzabili e non utilizzati, la tariffa ordinaria è ridotta del dieci per cento.

d) per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione di carburanti la tariffa è ridotta al settanta per cento.

e) per le occupazioni temporanee degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico, diverse da quelle contemplate nell'art. 46 del D.Lgs. 507/1993, la tariffa è ridotta di un terzo.

2. In deroga a quanto stabilito dagli artt. 44 e seguenti del D.Lgs. 507/1993 e successive modifiche ed integrazioni, non viene applicata la tassa sui passi carrabili.

3. Sono esonerate dalla tassa le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico o privato nelle aree pubbliche a ciò destinate.

4. Sono esenti dalla tassa le occupazioni temporanee effettuate da Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) come individuate dall'art. 10 del D.Lgs. 460/1997.

art. 18

denuncia e versamento della tassa

1. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico i soggetti passivi devono presentare al Comune apposita denuncia entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione stessa.
2. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione ed allegata l'attestazione di versamento.
3. L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempreché non si verifichino variazioni nell'occupazione, che determinino un maggiore ammontare della tassa.
4. Qualora si verifichino variazioni, la denuncia deve essere presentata nei termini di cui al comma precedente, con contestuale versamento della tassa ulteriormente dovuta per l'anno di riferimento.
5. In mancanza di variazioni nell'occupazione, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio.
6. Per le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, il versamento della tassa deve essere effettuato entro il mese di gennaio di ciascun anno.
7. Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia anche cumulativa ed il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo.
Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento alla Tesoreria comunale.
8. L'importo deve essere arrotondato a Lire 1.000 per difetto, se la frazione non è superiore a Lire 500 o per eccesso se è superiore a Lire 500.
9. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa ed il versamento deve essere effettuato non oltre il termine previsto per le occupazioni stesse.
10. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, è disposta la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%.
11. Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun atto preventivo del Comune, il pagamento della tassa può essere effettuato mediante versamento diretto.

art. 19

accertamenti, rimborsi e riscossione coatta della tassa

1. Per l'accertamento, la liquidazione, il rimborso e la riscossione coatta della tassa si osservano le disposizioni previste dall'art. 51 del D.Lgs. 507/1993 e successive modifiche ed integrazioni.

art. 20

sanzioni

1. Per le violazioni delle norme concernenti l'applicazione della tassa si applicano le sanzioni di cui all'art. 53 del D.Lgs. 507/1993 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Le violazioni delle norme concernenti le occupazioni (senza titolo, in eccedenza alla superficie concessa, non rispetto delle prescrizioni imposte nell'atto di rilascio o di altri obblighi imposti) sono invece punite a norma degli artt. 106 e seguenti del TULCP 383/1934 e successive modifiche ed integrazioni, della Legge 689/1981 e successive modifiche ed integrazioni e del D.L. 285/1992 e successive modifiche ed integrazioni.

art. 21

norme finali

1. Viene abrogato il Regolamento comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche approvato con deliberazione consiliare n. 15 del 25.01.1988 e successive modificazioni, nonché tutte le altre disposizioni contrarie ed incompatibili con le norme del presente Regolamento.

art. 22

entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo aver ottenuto le previste approvazioni da parte dei competenti organi.

CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE COMUNALI

categoria PRIMA

Frazione Alesso	Via Tolmezzo P.za I° Maggio Via Libertà Via 8 Ottobre SS 512 del Lago di Cavazzo
Frazione Avasinis	Via Mc Bride Via Maggiore
Frazione Braulins	Via Europa Via Ponte
Frazione Peonis	Via Bottecchia S.P. di Forgia
Trasaghis Capoluogo	P.za Unità d'Italia Via Diaz Via De Luca

categoria SECONDA

Frazione Alesso

Via Brancs
Via Cjalcor
Via Interneppo
Via Lago
Via Fiori
Via Borgo Genio
Via S. Paolo
Via Antica Fonte
Via Nazionale
Via Veneto
Via Redentore
Via Stretas
P.za 4 Novembre
Via Tesa dal Pan
Via Piornet
Via Napoleonica
Via Palar
Via Borgo Oncedis
V.lo Baraz
Via Rojatas
Via Rol
Via Acqui Terme
Via Presas
Via da Planta
Via Fiarias
Via Somplago

Frazione Avasinis

Via Coira
Via Oratorio
Via S. Nicolò
Via Osoppo
Via Piloni
Via Del Bianco
P.za 2 maggio
Via S. Valentino
Via Monte Cuar
Via Fontana
Via Novedet
Via Leale

Frazione Braulins

Via Albizzate
Via Castello
Via Camposanto
Via del Piz
Via Tagliamento
V.lo Braide
Via Marconi
Via Brancot
Via Sesto Calende
Via Peraria
Via dei Lecci
Via Montute
P.za S. Michele

Frazione Peonis

Via Cjanet
Via Perugia
Via Dimesse
Via Beorchia
Via Scuola
Via Barca
V.lo Viuzza
Via Campolongo
Via Chiesa
P.za Regione Toscana
Via Gravis
Via Tremugna
Via Castagni
Via Mulini
Via Cornino

Trasaghis Capoluogo

Via Roma
Via Vecchia
Via Petrignani
Via Roste
Via Norvegia
P.za 6 maggio
Via Cjaradoria
Via Griffen
Via Cecchini
Via Costantini
Via Iesi
Via Trysil
Via Campo Sportivo

OCCUPAZIONI PERMANENTI

tariffe

A) occupazioni di qualsiasi natura di suolo pubblico

per ogni metro quadrato e per anno

art. 44 comma 1 lett. a) DLgs 507/1993

categoria prima L. 34.050

categoria seconda L. 15.900

B) occupazioni di qualsiasi natura di spazi sottostanti e soprastanti il suolo

per ogni metro quadrato e per anno (riduzione 1/3)

art. 44 comma 1 lett. c) DLgs 507/1993

categoria prima L. 22.700

categoria seconda L. 10.600

C) occupazioni con tende fisse e retrattili aggettanti direttamente al suolo

per ogni metro quadrato e per anno (riduzione del 70%)

art. 44 comma 2 DLgs 507/1993

categoria prima L. 10.215

categoria seconda L. 4.770

D) occupazioni con passi carrabili

per ogni metro quadrato e per anno (riduzione del 50%)

art. 44 comma 3 DLgs 507/1993

categoria prima L. 17.025

categoria seconda L. 7.950

E) occupazioni con passi carrabili di accesso ad impianti per distribuzione carburanti

per ogni metro quadrato e per anno (riduzione del 30%)

art. 44 comma 10 DLgs 507/1993

categoria prima L. 23.835

categoria seconda L. 11.130

F) accessi carrabili o pedonali a raso per i quali, a seguito del rilascio di apposito cartello, sia vietata la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi

per ogni metro quadrato e per anno (riduzione del 10%)
art. 44 comma 8 DLgs 507/1993

categoria prima	L. 30.645
categoria seconda	L. 14.310

G) passi carrabili costituiti dal Comune che risultano inutilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati

per ogni metro quadrato e per anno (riduzione del 10%)
art. 44 comma 8 DLgs 507/1993

categoria prima	L. 30.645
categoria seconda	L. 14.310

H) per occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati e la tariffa da applicare è quella indicata alla lett. A)

I) occupazioni del sottosuolo e soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere per l'esercizio e la manutenzione di reti di erogazione di pubblici servizi ex art. 46 DLgs 507/1993

La tassa è determinata forfettariamente in base alla lunghezza delle strade, per la parte di esse effettivamente occupate

per ogni chilometro lineare o frazione e per anno
art. 47 DLgs 507/1993

categoria prima	L. 500.000
categoria seconda	L. 350.000

L) occupazioni realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi

La tassa annua è dovuta nella misura annua complessiva, a prescindere dalla consistenza delle occupazioni

categoria prima	L. 50.000
categoria seconda	L. 35.000

M) occupazioni di suolo e di soprassuolo con apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi

per ogni apparecchio e per anno
art. 48 comma 7 DLgs 507/1993

centro abitato	L. 30.000
zona limitrofa	L. 22.000
sobborghi e zone periferiche	L. 15.000

N) distributori di carburante

occupazioni del suolo e del sottosuolo effettuate con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché con chioschi che insistano su una superficie non superiore a quattro metri quadrati

per ogni distributore e per anno

art. 48 comma 1 DLgs 507/1993

centro abitato	L. 60.000
zona limitrofa	L. 50.000
sobborghi e zone periferiche	L. 30.000
frazioni	L. 10.000

La tassa è applicata per i distributori di carburante muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a 3.000 litri. Se il serbatoio è di capacità maggiore la tariffa viene aumentata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5% sulla misura della capacità.

Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.

Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti, ivi comprese le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di mq. quattro, comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa in base ai criteri ed alle tariffe normali

O) per occupazioni con seggiovie e funivie la tassa annuale è dovuta come segue

art. 47 comma 3 DLgs 507/1993

fino a cinque metri lineari

categoria prima	L. 100.000
categoria seconda	L. 70.000

per ogni chilometro o frazione superiore a cinque chilometri lineari è dovuta la seguente maggiorazione

categoria prima	L. 20.000
categoria seconda	L. 14.000

P) costruzione di gallerie sotterranee, oltre alla tassa di cui alla lettera I)

art. 47 comma 4 DLgs 507/1993

contributo una-tantum sulle spese di costruzione, nella misura del 50% delle spese medesime

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

tariffe

A) in rapporto alla durata dell'occupazione e nell'ambito delle categorie in cui è classificato il territorio comunale, la tariffa viene così graduata :

a1) tariffa giornaliera

categoria prima	L. 2.100
categoria seconda	L. 1.050

per durata inferiore alle 24 ore la tariffa giornaliera è ridotta proporzionalmente

a2) dal primo al quattordicesimo giorno

al giorno ed al metro quadrato

categoria prima	L. 2.100
categoria seconda	L. 1.050

a3) oltre il quattordicesimo giorno

al giorno ed al metro quadrato (riduzione del 50%)

categoria prima	L. 1.050
categoria seconda	L. 525

B) occupazioni di qualsiasi natura di spazi sottostanti e soprastanti il suolo

tariffa giornaliera per metro quadrato (riduzione di 1/3)

categoria prima	L. 1.400
categoria seconda	L. 700

C) occupazioni con tende e simili : tariffa indicata alla lett. A) ridotta del 70%

categoria prima	L. 630
categoria seconda	L. 315

D) occupazioni effettuate da venditori ambulanti, pubblici esercenti e produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti : la tariffa di cui ai punti precedenti è ridotta del 50%

categoria prima	L. 1.150
categoria seconda	L. 525

E) occupazioni con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante : la tariffa di cui alla lett. A) è ridotta dell'80%

categoria prima	L. 420
categoria seconda	L. 210

F) occupazioni per i fini di cui all'art. 46 del DLgs 507/1993 : la tariffa di cui alla lett. A) è ridotta del 50%

Le occupazioni in parola effettuate nell'ambito della stessa categoria ed aventi la medesima natura sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato

categoria prima	L. 1.150
categoria seconda	L. 525

G) occupazioni con autovetture private effettuate su aree a ciò destinate dal Comune : tariffa indicata alla lett. A)

H) occupazioni per esercizio attività edilizia : la tariffa di cui alla lett.A9 è ridotta del 50%

categoria prima	L. 1.150
categoria seconda	L. 525

I) occupazioni effettuate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive : la tariffa indicata alla lett. A) è ridotta dell'80%

categoria prima	L. 420
categoria seconda	L. 210

L) occupazioni del sottosuolo e soprassuolo stradale di cui all'art. 47 del DLgs 507/93 : la tassa è determinata forfettariamente

fino ad 1 Km lineare e di durata superiore a 30 giorni

categoria prima L. 30.000

categoria seconda L. 21.000

oltre 1 Km lineare e di durata inferiore a 30 giorni : aumento 50%

per le occupazioni di durata superiore a 30 giorni la tassa è maggiorata nelle seguenti percentuali

da 31 a 90 giorni + 30%

da 91 a 180 giorni + 50%

oltre 180 giorni + 100%

La riscossione detta tassa per occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, avviene mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%

Per le occupazioni che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello originariamente consentito, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20%